

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente appalto è la gestione del Progetto “Servizi di Sollievo”, costituito da una serie di interventi atti a favorire l’inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali e a promuovere il sostegno delle loro famiglie.

Gli interventi educativi, le prestazioni del punto informativo e le attività di aggregazione e socializzazione, da svolgersi nell’ambito del progetto “Servizi di Sollievo”, sono diretti a sostenere azioni rivolte a favorire la prevenzione per evitare l’ampliarsi della cronicità ed il ricorso all’istituzionalizzazione, costruendo un sistema sociale di supporto per la persona che ha problemi di salute mentale e per la sua famiglia tramite l’attivazione e/o valorizzazione di risorse esistenti nel territorio.

Il progetto è diretto anche a potenziare nel sistema dei servizi, le azioni di conoscenza e prevenzione delle problematiche giovanili e di sensibilizzazione al problema dell’isolamento delle persone con problemi di salute mentale.

Il Comune di Ancona è titolare del progetto “Servizi di Sollievo”, finanziato e disciplinato annualmente dalla Regione Marche, definito e condiviso con il Centro di Salute Mentale di Ancona Centro dell’AUR Marche /AV 2.

ART. 2 – FINALITA’

Le finalità del Progetto “Servizi di Sollievo” sono:

- Prevenire e ridurre la solitudine e l’emarginazione che si crea intorno alla persona che vive un problema di salute mentale e la sua famiglia;
- Favorire la presa in carico delle famiglie che vivono, direttamente o indirettamente, il problema del disagio mentale;
- Sviluppare i sistemi di conoscenza e di prevenzione delle problematiche di salute mentale e la ricerca di risposte alle esigenze ed ai bisogni dei più giovani;
- Predisporre una rete di servizi e di risposte finalizzate all’inserimento sociale delle persone con disagio psichico in tutte le realtà territoriali: sociale, culturale, sportiva, scolastica e produttiva;
- Costruire nuovi interventi sociali a favore e con le famiglie;
- Favorire la prosecuzione e/o l’avvio di nuovi di Gruppi di Mutuo Auto Aiuto;
- Prevenire nuove cronicità;
- Favorire il coordinamento territoriale tra le diverse realtà istituzionali del settore della salute mentale presenti nel territorio del Comune di Ancona;

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari diretti del servizio i soggetti affetti da patologie mentali e le loro famiglie.

Costituiscono beneficiari indiretti del servizio, la collettività ed in particolare i soggetti giovani destinatari delle azioni di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti dei temi del disagio mentale e delle strategie rivolte allo sviluppo della cultura della solidarietà e lotta allo stigma verso le persone affette da disturbi mentali.

I beneficiari diretti dei servizi attivati tramite il Progetto “Servizi di Sollievo” sono le persone residenti o domiciliate nel Comune di Ancona che ne facciano richiesta direttamente o che siano segnalati dal sistema sanitario dell’e/o sociale locale.

A titolo puramente indicativo e orientativo, i servizi oggetto della gara sono rivolti annualmente a n. 100 persone seguite dal Centro di salute Mentale (CSM) della ASUR Marche/AV 2.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto

L'Amministrazione comunale, nella persona del Responsabile del procedimento, potrà autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. , l'esecuzione in via d'urgenza del contratto .

L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara.

ART. 5 – VALORE PRESUNTO - FINANZIAMENTO

L'importo annuo presunto dell'appalto è pari ad € 61.192,57 (IVA esclusa) così suddiviso:

- € 45.539,00 (IVA esclusa) spesa per il personale;
- € 15.653,57 (IVA esclusa) spesa per le attività di integrazione sociale

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il triennio di durata del contratto, è pari ad € 183.577,71 (IVA esclusa).

La spesa per la proroga tecnica di sei mesi è di € 29.685,50 (IVA ESCLUSA)

Il valore complessivo, comprensivo di proroga tecnica , è di euro 213.263,21 (IVA esclusa)

La spesa è finanziata con disponibilità del bilancio comunale e con finanziamenti pubblici regionali.

Nel caso in cui la Regione Marche non provveda a finanziare il Progetto “Servizi di Sollievo” a decorrere dal 01/01/2019 il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare i servizi di cui al presente capitolato e, in tal caso, nulla sarà dovuto al Concorrente aggiudicatario .

ART. 6 –PREZZI A BASE DI GARA

I prezzi a base di gara sono i seguenti:

- € 21,61 (IVA esclusa) prezzo orario per la prestazione dell’educatore per almeno n. 1400 ore annue;
- € 20,38 (IVA esclusa) prezzo orario per la prestazione dell’operatore addetto punto informativo/segreteria per almeno n. 750 ore annue
- € 15.653,57 (IVA esclusa) prezzo per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di integrazione sociale meglio specificate al successivo art.10.

L’offerta economica dovrà indicare il **ribasso percentuale unico**, da applicare sui singoli importi suddivisi di cui al presente articolo.

Gli importi a base di gara comprendono ogni e qualsiasi onere per l’esecuzione del servizio a regola d’arte quale, a titolo esemplificativo, spese di organizzazione e di coordinamento e spese generali di gestione delle sedi rese disponibili dall’aggiudicatario.

Gli importi a base di gara comprendono altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di DUVRI e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

ART. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il contesto di riferimento è l’Ambito Territoriale Sociale 11 di Ancona che attualmente coincide con il Comune di Ancona e con il territorio di riferimento dell’ASUR Marche/DSM AV 2 Centro di Salute Mentale di Ancona.

Secondo la tipologia delle attività (ricreative, sportive ecc...) proposte dall’aggiudicatario e/o dal Centro di Salute Mentale, i luoghi di esecuzione del servizio saranno le sedi reperite dall’aggiudicatario ed i comuni luoghi di integrazione sociale destinati alla cittadinanza in genere, in relazione alle attività svolte.

Su autorizzazione del responsabile comunale del progetto, eccezionalmente e temporaneamente in relazione a particolari iniziative di carattere sociale a forte valenza socializzante ed aggregante che coinvolgono anche i beneficiari di progetti realizzati da altri ATS ricadenti nel territorio provinciale dell’ATS 8 - Ambito Territoriale Capofila del progetto “La Rete del Sollievo” , i luoghi di esecuzione delle attività potranno essere previsti in sedi presenti in comuni limitrofi purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio sono di carattere prettamente socio-educativo e si caratterizzano per essere azioni di “servizio territoriale sociale” orientate ad implementare il sistema di interventi e servizi sociali di "accoglienza" e "presa in carico”, svolte in collegamento con i servizi sociali, sanitari, lavorativi, ricreativi e di socializzazione, culturali e sportivi del territorio.

Le prestazioni sono rese realizzando percorsi flessibili individuali e di gruppo con il Centro di Salute Mentale (CSM) e le altre istituzioni del privato sociale che collaborano alla programmazione e realizzazione delle attività.

La collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative ed eventi locali finalizzati all’integrazione sociale, dovrà essere formalizzata con appositi accordi che definiscano le attività locali e le relative modalità organizzative.

Il servizio è reso prevedendo una grande flessibilità oraria nell’organizzazione delle attività (con orari pomeridiani e tarda serata, nelle giornate di sabato/domenica e giorni festivi), anche facilitando la fruizione delle offerte ricreative del territorio.

Il servizio prevede anche il mantenimento e la continuità delle attività svolte nelle annualità precedenti.

Art. 10 – PRESTAZIONI

Il servizio è strutturato ed organizzato secondo modelli progettuali approvati dalla Giunta Regionale e concertati a livello di Ambito Sociale 11 – Ancona, con il D.S.M. territoriale ASUR Marche/AV 2 ed integrato a livello socio-sanitario con le organizzazioni e le Associazioni dei familiari e di volontariato sociale e culturale presenti nel territorio.

Le prestazioni da garantire sono le seguenti:

- a) Educative** per garantire :
 - programmazione, gestione e verifica di attività educative individuali e di gruppo volte alla massima integrazione sociale degli utenti e delle loro famiglie;

- attività diretta con gli utenti per interventi di mediazione e sostegno alle relazioni interpersonali, promozione e mantenimento di abilità di autonomia sociale e personale;
- supporto in attività manuali, motorie, occupazionali, ludico-ricreative e di integrazione sociale, accompagnamento in luoghi di attività educative, ricreative e socializzanti, vigilanza e controllo delle capacità di autogestione ed organizzazione dei beneficiari del progetto nel corso delle attività;
- partecipazione a periodiche riunioni di équipe, con i servizi sociali e sanitari;
- azioni di formazione/informazione/sensibilizzazione sulle tematiche di cui tratta il servizio sollievo rivolte i giovani ed alla collettività in generale;
- costituzione di connessioni strutturate con diversi attori sociali (Istituti scolastici, medici di base, parroci ecc.) che costituiscono un punto di riferimento, supporto e sostegno per coloro che si trovano in situazione di difficoltà a causa di un disagio psichico;
 - b) Informativa/segreteria tramite un “punto di ascolto” per garantire:**
 - supporto alla pianificazione e organizzazione giornaliera delle attività;
 - attività di segreteria telefonica, informazione e comunicazione con gli utenti e le famiglie sulle diverse attività promosse dagli operatori dedicati al servizio e dai vari soggetti coinvolti nel progetto;
 - predisposizione e diffusione di materiale informativo ed ogni altra azione volta a favorire l'informazione sull'intero Progetto “Servizi di Sollievo”;
 - c) Attività di aggregazione e socializzazione per garantire:**
 - organizzazione e realizzazione di attività di gruppo (es. attività manuali, motorie, occupazionali, ludico-ricreative, artistiche ecc.), anche attraverso l'utilizzo di esperti o maestri d'opera per sviluppare specifiche tecniche laboratoriali (danza, teatro, canto, poesia, bricolage, fotografia);
 - organizzazione e realizzazione di attività di ascolto, informazione e sostegno rivolte agli utenti ed alle loro famiglie.

L'aggiudicatario oltre a potenziare e diversificare le attività laboratoriali dovrà necessariamente prevedere la prosecuzione delle seguenti attività: redazione, stampa e diffusione di un giornalino, laboratorio teatrale, attività sportive di calcetto, pallavolo e vela, gruppi di auto-mutuo aiuto per utenti e famiglie, laboratori manuali-artistico-espressivi, gite a carattere culturale e ricreativo, uscite di gruppo per la partecipazione ad attività destinate alla collettività e generalità dei cittadini, eventi di svago dedicati agli utenti e alle loro famiglie.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dei “servizi educativi, punto di ascolto informativo/segreteria ed attività di aggregazione e socializzazione”, da svolgersi nell'ambito del Progetto “Servizi di Sollievo”, è previsto per 50 settimane nell'arco di 12 mesi, secondo il calendario che verrà concordato con la Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona, il Centro di Salute Mentale, prevedendo un funzionamento settimanale dal lunedì alla domenica con orari flessibili e diversificati.

La programmazione, l'organizzazione e la verifica delle attività dei Servizi di Sollievo sono periodicamente concordate e realizzate congiuntamente con la Direzione Politiche Sociali, con il Centro di Salute Mentale e con gli altri eventuali partner del progetto, che potranno essere coinvolti dall'aggiudicatario, dal Centro di salute mentale e dal Comune di Ancona.

I Servizi di sollievo e le attività oggetto della gara sono coordinate congiuntamente, nell'ambito delle proprie competenze, dal responsabile comunale del progetto, da un coordinatore tecnico individuato dal CSM e da un referente dell'aggiudicatario, secondo il metodo del lavoro di équipe e attraverso incontri periodici di programmazione e valutazione condivisa.

L'inserimento degli utenti nelle varie attività del progetto “Servizi di Sollievo”, è preceduto dall'invio da parte del CSM sulla base del progetto individuale (terapeutico/riabilitativo o di reinserimento sociale) ed è seguito dal monitoraggio da parte dello stesso servizio sanitario.

Art.12 – PERSONALE

I servizi di cui al presente capitolato sono resi dall'aggiudicatario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati:

- capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti.
- idoneità psicoattitudinale ad attività professionali da svolgersi in rapporto con persone affette da problemi di salute mentale e con le loro famiglie;
- avere una buona conoscenza delle problematiche relative alla salute mentale;
- capacità di lettura dei bisogni della persona e della famiglia;
- attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto, alla condivisione emotiva delle esperienze, dinamicità, elasticità e maturità professionale, capacità di lavorare in gruppo.

L'aggiudicatario si avvale di personale esperto nel settore della salute mentale e, in particolare, si prevede l'impiego di educatori, di un addetto al punto di ascolto informativo/segreteria, di maestri d'opera o esperti relativi alle specifiche attività di aggregazione e socializzazione (sportive, culturali, artistiche ecc....).

- Educatore deve avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per la salute mentale e devono essere in possesso del diploma o laurea (primo o secondo livello) di educatore professionale, oppure di laurea di primo livello (d. m. 4/8/2000 e decreto interministeriale 2/4/2001) nelle classi di laurea con obiettivi formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche, oppure laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario.
- Operatore al punto di ascolto informativo/segreteria deve avere almeno tre anni di esperienza nei servizi per la salute mentale e deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, oltre ai requisiti minimi di cui al presente articolo.
- Esperto o maestro d'opera con esperienza almeno biennale specifica nel settore di competenza documentato da curriculum relativo all'organizzazione, attivazione e gestione di laboratori creativi ed attività di animazione musicale, teatrale, fotografica informatica ed artistica in genere, nonché attività formative.

Il numero delle unità lavorative e dell'orario settimanale del personale previsto per i servizi educativi è rapportato al numero dell'utenza e delle attività programmate sulla base dei bisogni e dei progetti individuali definiti con il Centro di Salute Mentale.

Presso la Ditta devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla vigente legislazione e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti o stativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, mentre le certificazioni professionali, devono essere consegnate alla Direzione Politiche Sociali.

La Ditta si impegna ad impiegare secondo le esigenze di servizio il proprio personale. Prima dell'inizio del servizio dovrà trasmettere alla Direzione Politiche Sociali l'elenco delle unità lavorative fisse e sostitute che verranno utilizzate in caso di assenza del personale per qualsiasi causa; la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio del proprio personale fisso o addetto alle sostituzioni.

La Ditta si impegna a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di base del personale utilizzato e a comunicare qualsiasi variazione all'Amministrazione comunale.

Per ogni nuova unità fissa o sostituita, non compresa negli elenchi già forniti all'Amministrazione comunale, la Ditta provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di base e professionali.

Tutto il personale deve mantenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.

La Ditta si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del decreto legislativo 196/2003, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare, specificatamente per il Comune di Ancona, dandone comunicazione alla Direzione Politiche sociali, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come responsabile del trattamento dati il legale rappresentante della Ditta.

Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette dal Comune di Ancona e/o dal Centro di Salute Mentale senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Dotazioni

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Diritto di sciopero

Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 12.6.90 n. 146 e succ. mod. e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Formazione e aggiornamento del personale

Il personale della Ditta impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l'Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dalla Ditta medesima o da altri soggetti su argomenti e tematiche attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelle previste dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati con il Centro di Salute Mentale.

Volontariato

La Ditta promuove la collaborazione e la presenza del volontariato, compreso il Servizio Civile, nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, attraverso appositi accordi con le associazioni o gruppi di volontariato e previa verifica della copertura assicurativa da parte degli stessi, compatibilmente con l'organizzazione, le attività ed il buon funzionamento delle attività. La Ditta provvede a concordare l'apporto del volontariato con la Direzione Politiche sociali del Comune di Ancona e con il Centro di Salute Mentale indicando i tempi della collaborazione e le attività svolte dai volontari.

Gli operatori volontari non possono in alcun modo sostituire l'organico del personale previsto dal presente articolo né garantire le prestazioni poste a carico dell'aggiudicatario.

ART. 13 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio.

Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Ancona; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

L'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla legge .

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività del presente servizio e il Comune di Ancona, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della ditta.

In particolare , la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se gli affidatari del servizio hanno forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'affidatario del servizio anche se non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta aggiudicataria, se cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi .

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle "cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL e come da Protocollo d'Intesa con le OO.SS. approvato e siglato dal Comune di Ancona con Deliberazione di Giunta n. 699 del 30/12/2015, di utilizzare e riassorbire in via prioritaria, il personale già impiegato dall'Appaltatore precedente, con osservanza ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative .

Art. 14 – GESTIONE E FORNITURE A CARICO DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, mediante propria organizzazione, deve provvedere a:

- a) garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme efficiente ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- b) gestire ed organizzare il servizio oggetto d'appalto nel rigoroso rispetto del presente Capitolato, del disciplinare e del progetto tecnico presentato in sede di gara in stretta collaborazione e seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili del Centro di Salute Mentale ASUR Marche/Area Vasta 2 e del Comune di Ancona, mettendo in atto i correttivi e gli adeguamenti operativi richiesti;

- c) garantire il collegamento dei servizi e delle attività oggetto del presente capitolato con i servizi sanitari specialistici per la salute mentale, con i servizi sociali comunali e con la rete di risorse sociali, culturali, sportive e ricreative territoriali anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi operativi che definiscano le attività locali e le relative modalità organizzative;
- d) seguire l'evoluzione della domanda di servizio dandone comunicazione ufficiale al responsabile comunale del progetto, adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo e del personale;
- e) garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. L'aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% degli operatori.
- f) garantire il lavoro di équipe per organizzare e verificare le attività, attraverso riunioni con la partecipazione dei responsabili del Centro di Salute Mentale, del Comune e di altri soggetti del privato sociale coinvolti nei servizi di sollievo, redigere i verbali di riunione acquisendo le firme dei partecipanti ed invio al responsabile comunale del progetto;
- g) garantire l'attività di coordinamento, funzionale all'organizzazione delle attività e del personale, al raccordo operativo con il Centro di Salute Mentale e gli altri soggetti coinvolti nei servizi di sollievo;
- h) mettere a disposizione una sede idonea per il punto informativo/segreteria accessibile all'utenza e alle famiglie;
- i) reperire e mettere a disposizione sedi idonee, diversificate e accessibili all'utenza per lo svolgimento delle attività di integrazione sociale;
- j) assumere ogni onere relativo all'allestimento delle sedi di cui ai punti precedenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, alle spese telefoniche, di riscaldamento, acqua ed energia elettrica, al materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività interne ed esterne alla sede;
- k) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi di sollievo, concordando con il Centro di Salute Mentale ed il Comune di Ancona le relative modalità ed i risultati;
- l) redigere mensilmente una relazione riepilogativa riguardante gli utenti e le attività svolte, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo con specifica dei costi sostenuti per ogni azione da allegare alla fattura mensile;
- m) redigere annualmente una relazione complessiva sulle attività svolte con analisi del percorso e dei risultati ottenuti nella progettazione rilevando:
 - bisogni del territorio dell'ATS XI Ancona riferiti al settore di intervento;
 - effetti di ricaduta nel contesto locale;
 - proposte di interventi ed attività da introdurre per implementare la nuova progettazione;
- n) verificare ed accertare il possesso dei requisiti di base e professionali del personale fisso e sostituito da impiegare;
- o) redigere un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- p) stipulare una idonea polizza assicurativa R.C.T.;
- q) garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
- r) istituire una propria sede operativa, nell'ambito del Comune di Ancona ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione, funzionante dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, con servizio di segreteria telefonica funzionante sulle 24 ore giornaliere.

ART. 15 - COMPITI DEL COMUNE

Spetta al Comune di Ancona:

- redigere congiuntamente con il Centro di Salute Mentale il progetto annuale "Servizi di Sollievo";
- l'adozione degli atti necessari per l'accesso allo specifico finanziamento regionale;
- la gestione amministrativa, il monitoraggio ed il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del progetto e delle attività;
- collaborare nell'organizzazione di azioni promozionali ed informative tramite i presidi distrettuali e i Medici di Medicina Generale;
- la verifica dei requisiti professionali degli operatori impiegati nel servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali.

ART. 16 –COMPITI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE - ASUR/AREA VASTA 2

Spetta alla ASUR/Area Vasta 2 :

- redigere congiuntamente con il Comune di Ancona il progetto annuale "Servizi di sollievo";
- garantire il coordinamento tecnico e la supervisione del progetto;
- inviare l'utenza alle attività dei "Servizi di sollievo" sulla base del progetto individuale e provvedere al relativo monitoraggio;
- mettere a disposizione del progetto le attività riabilitative e ricreative attivate presso tutte le strutture del C.S.M.;
- collaborare nell'organizzazione di azioni promozionali ed informative tramite i presidi distrettuali e i M.M.G.;

- vistare i fogli di presenza degli operatori e attestare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali , del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi , nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva , pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale).

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito , presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune;

- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.;

b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;

c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;

d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , ove questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore .

La mancata costituzione della garanzia definitiva , determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta , da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

E' vietata, pena l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione , in tutto o in parte, del contratto.

ART. 19 - PAGAMENTI

La liquidazione di quanto dovuto all'aggiudicatario per le **prestazioni dell'educatore e dell'addetto punto informativo/segreteria** viene effettuato dal Comune su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori, vistati dal coordinatore tecnico del Centro di Salute Mentale.

La liquidazione di quanto dovuto all'aggiudicatario per le “**attività di integrazione sociale**” viene effettuata dal Comune di norma **mensilmente**. Alla fattura dovrà essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, vistata dal coordinatore tecnico del Centro di Salute Mentale. Sono rimborsabili le spese sostenute per esperti e maestri d'opera, materiale di consumo, utilizzo di attrezzature varie e trasporto degli utenti in occasione di gite fuori Ancona. Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse.

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Ancona.

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro trenta giorni , decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Dirigente della Direzione politiche sociali , della regolarità delle prestazioni effettuate .

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .

ART 21 - VARIANTI

Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell'utente, la gestione del servizio in oggetto , deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio medesimo . Pertanto il Comune, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 . Il Comune di Ancona può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire .

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo , si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente .

ART. 22 – RESPONSABILITA' – DANNI

La Ditta assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui all'art. 12 ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto od indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

La Ditta risponde altresì , dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

La Ditta deve pertanto provvedere alla copertura assicurativa degli operatori.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare, una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare fra i terzi , il Comune di Ancona .

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

RCT € 1.500.000,00 unico

RCO € 1.500.000,00 con limite di € 1.000.000,00 pepersona

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall'aggiudicazione alla Direzione Politiche sociali e alla Direzione Contratti del Comune di Ancona.

ART. 23 – PENALI

La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui:

- a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso;
- b) assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- c) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- d) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- e) impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- f) esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale;
- g) compia violazioni dei diritti degli utenti.

La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui, a giudizio motivato dell'Ente appaltante, si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penali di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione.

L'ammontare delle penali maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi .

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno .

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa nel caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ;
- e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ;
- f) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ;
- g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la ditta non sia di sicuro affidamento nella conduzione del Servizio.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto il Comune di Ancona si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara.

ART. 25 RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto , anche in deroga all'art. 1671 del codice civile , esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni .

La stazione appaltante puo' altresì , ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 , recedere dal contratto in qualunque momento , previo pagamento delle prestazioni eseguite .

ART. 26 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.lgs. 50/2016 , qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio .

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 27 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto , il quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.

L'Amministrazione procede periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il personale dell'Unità Operativa Disabili .

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico , economico e qualitativo , nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione , nonché nel rispetto delle leggi di settore.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità ex art. 102 , comma 2 , del d.lgs. 50/2016 , da parte del RUP fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e , all'esito positivo della verifica di conformità , rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore .

L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 28 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 29 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART. 31 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI CONSIP

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni , qualora relativamente al servizio in oggetto, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara, e l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso, verranno pagate all'aggiudicatario, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 32 - PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

ART. 33 – D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dal Comune , anche su richiesta dell’Affidatario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Ai sensi del comma 8 dell’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, durante lo svolgimento in regime del presente appalto, il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dichiara di avere ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 26-comma 1/lett.b del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è destinata ad “operare “ e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Ente in relazione alla propria attività.

E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze , l’aggiudicatario è tenuto , come dal citato decreto 81/2008 , ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta .

La Ditta Aggiudicataria dovrà:

- dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della salute e della sicurezza, elaborando un proprio documento di valutazione dei rischi e provvedendo all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta;

- fornire un numero sufficiente di personale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, idoneamente informato, formato ed addestrato nella gestione delle emergenze, con particolare riferimento alla Prevenzione Incendi e alle Procedure di Primo Soccorso .

Nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26-comma 2-lett.a del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione Comunale rimarrà a disposizione dell’aggiudicatario per il rilascio di ogni eventuale informazione ritenuta necessaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione , sono a carico dell’aggiudicatario .

ART. 35 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Ancona. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell’Appaltatore .

ART. 36 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto , la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 37 – RINVIO

L’appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale , dal bando e dal disciplinare di gara .

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento al codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 , alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili .